

Coppie gay: come tutelare i rapporti personali e patrimoniali

written by Redazione | 13/03/2022



Unione civile e convivenze: come sono regolamentate e quali sono gli aspetti legali.

Non tutte le **coppie gay** sanno **come tutelare i propri rapporti personali e patrimoniali**. Molto spesso si va a convivere e ci si limita a fare testamento l'uno a favore dell'altro, in modo da pensare al futuro del proprio partner. Ma non è l'unico modo che la legge offre per garantire certezza alle persone dello stesso sesso che decidono di instaurare una famiglia. Esistono innanzitutto le **unioni civili**, regolate da una legge del 2016; ma c'è anche la possibilità di una **convivenza registrata all'anagrafe**, che possa offrire maggiori garanzie rispetto a una semplice convivenza di fatto sotto lo stesso tetto.

Per ciascuna di queste opzioni sono previste diverse forme e condizioni, così come diversi sono i diritti che la legge riconosce alle parti omosessuali. Di tanto ci occuperemo qui di seguito: spiegheremo cioè come le **coppie omosessuali possono tutelare i rapporti personali e patrimoniali**. Ma procediamo con

ordine.

Cosa può fare una coppia gay per tutelarsi?

Ci sono tre diverse opzioni che ha una coppia gay per formare una famiglia.

La prima è quella di **instaurare una convivenza di fatto**, non formalizzata in Comune. In questo caso, non si forma alcun vincolo tra le parti e non è prevista dalla legge alcuna tutela in favore del partner.

La seconda strada che ha la coppia gay è quella di instaurare una **convivenza di fatto dichiarata all'anagrafe comunale**. Essa ha carattere stabile e, proprio in ragione di ciò, riceve una maggiore tutela rispetto alla convivenza di fatto pura e semplice.

La terza strada è quella dell'**unione civile** secondo le regole previste dalla legge. In questo modo, si forma il vincolo più solido e stabile, assimilabile al matrimonio. Delle tre vie, l'unione civile è quella che garantisce la maggiore tutela alle parti.

Analizziamo ora singolarmente le tre strade che abbiamo appena sintetizzato.

Convivenza di fatto

Come detto, la convivenza di fatto è la forma di tutela meno garantista. Difatti, la legge non prevede alcuna tutela per la coppia gay.

Resta sempre la possibilità per ciascuna delle due parti di citare l'altra nel proprio testamento, nominandola proprio **erede**; ma, in presenza di figli (anche adottivi) o, in assenza di figli, dei genitori, questa non potrà mai essere erede universale. Difatti, vanno tutelati i diritti dei cosiddetti "legittimari", ossia i familiari più prossimi che (una volta escluso il coniuge) sono i figli e i genitori. Alle coppie di fatto non si applicano le tutele che, per come vedremo a breve, sono previste dalla legge per le unioni civili e per le convivenze registrate in Comune.

Convivenza registrata in Comune come unico nucleo familiare

Le coppie gay possono decidere di realizzare una convivenza registrata in Comune così come le coppie eterosessuali. Non v'è alcuna differenza. Tutto ciò che bisogna fare è una **dichiarazione all'anagrafe** di una **stabile convivenza**. La dichiarazione viene registrata nello stato di famiglia anagrafico. Sicché, la coppia forma così un **unico stato di famiglia** anche agli occhi della legge.

I conviventi devono dichiarare all'anagrafe di **coabitare**.

La dichiarazione all'anagrafe non cambia il **cognome** di ciascun partner.

Da tale forma di unione non deriva alcuna conseguenza in merito al regime patrimoniale della coppia: sicché, ciascun convivente resta proprietario dei beni da questi acquistati in qualsiasi momento. Anche in caso di separazione non è dovuto alcun mantenimento, né la divisione dei beni (salvo eventuali acquisti fatti congiuntamente). Resta tuttavia la possibilità per la coppia di firmare un **patto di convivenza** con ciò regolando più compiutamente i propri rapporti personali e patrimoniali, anche per il caso di cessazione dell'unione (al pari di quanto avviene per le coppie eterosessuali). Sul punto si rinvia agli approfondimenti [Contratto di convivenza: cos'è e come funziona](#) e [A cosa serve il contratto di convivenza?](#)

Con la registrazione all'anagrafe della convivenza, si formano dei reciproci diritti e doveri tra i partner. Innanzitutto, c'è l'obbligo di assistenza morale e materiale (così come per le coppie sposate). Inoltre, il contratto di convivenza può prevedere come contribuire alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

Ai partner spettano i permessi previsti dalla **legge 104** per l'assistenza ai familiari disabili, laddove il disabile non deve necessariamente essere il compagno o la compagna ma anche i propri familiari.

Il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera ha diritto a una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda, salvo che esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Quanto all'eredità, il partner superstite non ha alcun diritto successorio salvo sia stato citato nel testamento. Tuttavia, questi ha diritto di abitare in quella che prima era la dimora familiare per 2 anni o, se la convivenza durava da più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a cinque anni. Se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno tre anni.

Il superstite non ha diritto né all'indennità né al Tfr ma gli spetta il **risarcimento del danno** nel caso in cui la morte del partner sia stata determinata da un **incidente stradale**.

Unione civile

Ultimo e più impegnativo capitolo è quello dell'unione civile, riservata solo alle persone dello stesso sesso (e quindi inibita agli eterosessuali, ai quali è consentito optare solo per una convivenza o per il matrimonio).

Si formalizza con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni. La dichiarazione viene poi registrata all'anagrafe. Le parti devono indicare la residenza comune nella dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Le parti possono adottare un cognome comune (scelto tra i cognomi originari); la parte può anteporre o posporre il proprio cognome originario.

Similmente a quanto avviene per le coppie sposate, il regime generale è la comunione legale dei beni, salva una diversa convenzione con cui si può scegliere la separazione dei beni o la comunione convenzionale.

Quanto ai diritti e doveri delle parti dell'unione civile viene previsto l'obbligo dell'assistenza morale e materiale, della coabitazione, della contribuzione ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, ciascuno di essi può attuare l'indirizzo concordato.

Non è previsto però l'obbligo di fedeltà. Per cui, in caso di tradimento, non scattano conseguenze giuridiche. In caso di fallimento dell'unione civile, la legge non prevede la **procedura di separazione in tribunale**: è sufficiente una nuova dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Pertanto, non essendovi nessun giudice che pronuncia la separazione, non vi può essere addebito; non vi è quindi ragione che la legge imponga espressamente l'obbligo di fedeltà ai due partner. Insomma,

in caso di infedeltà di uno dei componenti della coppia non vi sono particolari conseguenze.

Chi presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento e a partecipare agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda della parte che riveste la qualifica di imprenditore salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

Veniamo ora agli aspetti legati alla **successione**. Se il partner ha fatto **testamento**, il superstite ha diritto a una quota dell'eredità del defunto (successione necessaria). Ma se non c'è testamento, il superstite succede per legge al defunto (successione legittima) proprio come per le coppie sposate. Egli ha quindi sempre diritto a una quota minima del patrimonio del defunto. Inoltre, ha diritto di continuare ad abitare nella dimora familiare fino alla propria morte (come nel matrimonio).

Approfondimenti

Per maggiori approfondimenti leggi [Come costituire l'unione civile?](#)